Bur n. 65 del 18/06/2019

(Codice interno: 395921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 752 del 04 giugno 2019

DGR n. 815 del 6 giugno 2017. Recepimento dell'Intesa acquisita in sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. Proroga, per l'anno 2019, del tetto di spesa 2018.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Nelle more del rinnovo dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture accreditate della Regione Veneto, si propone la proroga per l'anno 2019 del tetto di spesa determinato con DGR n. 815 del 6 giugno 2017 per il triennio 2016-2018, come aggiornato dal Decreto n. 95 del 10 agosto 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 4 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'accordo del 9 febbraio 2017, Rep. Atti n. 18/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano prevedeva la definizione di un incremento per l'erogazione delle prestazioni termali di 5.000.000,00 € per ogni singolo anno nel triennio 2016-2018 così ripartito: " (omissis) resta convenuto, altresì, che alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti, risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitarlo Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018 e per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un'entrata di 3 milioni di euro..." nei limiti delle risorse rese disponibili dall'articolo 1, comma 566, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016).

Nel predetto accordo si conveniva di aumentare del 3% il valore delle tariffe 2015 per la remunerazione delle prestazioni in esame erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ai sensi dell'articolo 20 del DPCM 12 gennaio 2017 le prestazioni di assistenza termale, erogabili ai soggetti affetti dalle patologie individuate nell'Allegato 9 del medesimo DPCM, compresi gli assistiti INAIL e INPS come individuati dalla legge 25 gennaio 1982, n. 16, rientrano nei livelli essenziali di assistenza, e, pertanto, deve essere assicurata la continuità assistenziale di tali prestazioni, con risorse nell'ambito di livello di finanziamento del SSN.

In assenza di un nuovo accordo nazionale tra il Governo e le Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano si considera inalterata la quota del FSR assegnato alle cure termali, rimanendo la facoltà di questa Regione di ripianare la quota totale sia in addebito sia in accredito all'eventuale nuova quota regionale pattuita. Pertanto, nelle more del rinnovo del succitato accordo, si ritiene di confermare il tetto complessivo lordo regionale definito dalla DGR 6 giugno 2017, n. 815 pari a € 23.940.316,00. Si propone, inoltre, di mantenere invariate le quote tariffarie di cui all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 9 febbraio 2017, relative alle prestazioni di cui all'Allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017 e di mantenere la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni termali pari a € 55,00.

Ogni struttura accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno di competenza. Nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato, l'eventuale attività in supero al budget potrà essere ristorata attraverso la riscossione del ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta nessuna altra remunerazione, oltre al ticket riscosso.

L'eventuale economia sul tetto regionale rilevata a consuntivo sarà ripartita tra le strutture interessate proporzionalmente all'attività in esubero e al netto del ticket, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

In attesa della definizione del citato accordo nazionale, si propone, quindi, di assegnare per ogni stabilimento termale accreditato la quota di budget, in via provvisoria, secondo quanto stabilito con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale 10 agosto 2018, n. 95, con la possibilità del Direttore Generale delle Aziende ULSS, dove insistono gli stabilimenti medesimi, di proporre, in base ai consumi, variazioni di budget, previo parere della CRITE e successivo provvedimento giuntale. Le quote di budget assegnate per ogni singolo stabilimento termale sono indicate nell'**Allegato A** alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale relativa all'anno 2019 la stessa sarà valorizzata secondo le tariffe vigenti al 1° gennaio 2016.

Per completezza operativa, giova esplicitare che la DGR 31 luglio 2007, n. 2417, che individua la disciplina generale nell'ambito del termalismo, risulta innovata secondo le disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017 e della DGR n. 815/2017 nei limiti delle relative norme in materia di erogazione e di tipologia delle prestazioni termali erogabili.

In fine si propone di adottare lo schema di accordo contrattuale tra Azienda ULSS e stabilimento termale accreditato della Regione Veneto riportato nell'**Allegato B** alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 ottobre 2000, n. 323;

VISTA la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;

VISTA la DGR 31 luglio 2007, n. 2417;

VISTA la DGR 6 giugno 2017, n. 815;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale 10 agosto 2018, n. 95;

VISTO l'art. 2 comma 2 della lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di autorizzare per l'anno 2019 le Aziende ULSS a stipulare gli accordi contrattuali con gli stabilimenti termali accreditati della Regione Veneto per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui all'Allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017, con oneri a carico del SSN nei limiti del tetto lordo di spesa determinato per l'anno 2018, così come dettagliato nell'**Allegato A** alla presente delibera che ne costituisce parte integrante;
3. di prorogare le vigenti tariffe per le prestazioni termali a carico del SSR, cosi come definite e recepite dalla DGR n. 815/2017, e di mantenere invariata la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni termali fissata a 55,00 €, fino alla stipula del nuovo accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di termalismo;
4. di precisare che, una volta perfezionato l'accordo di cui al punto precedente, la Regione provvederà ad adottare gli atti conseguenti;
5. di puntualizzare che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale relativa all'anno 2019, saranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1° gennaio 2016;
6. di stabilire che ogni struttura termale accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno 2019;
7. di stabilire la possibilità per ciascun stabilimento termale accreditato, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato nell'anno, di scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale annuale non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate;

8. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a provvedere con proprio decreto all'eventuale ulteriore ripartizione dei budget 2019 nel limite del tetto regionale;
9. di approvare lo schema di accordo contrattuale tra Azienda ULSS e stabilimento termale accreditato della Regione Veneto così come riportato nell'**Allegato B** alla presente delibera che ne costituisce parte integrante;
10. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.